

Claudio Azzara

Il cavallo di Dauferio e l'onore dei Longobardi

The *Chronicon Salernitanum* narrates how some relatives of the Lombard prince of Benevento Grimoald *storesayz* (806-817) had cut off the tail of the horse of their rival Dauferius as a deliberate act of insult to his honor, in retaliation for a previous gesture considered infamous towards them, carried out by a servant of Dauferius himself. Starting from this episode, which corresponds to a rule of the *Edict* of king Rothari, the paper tries to reconstruct, through the examination of legal and literary sources, the concept of honor typical of Lombard culture and society, its specific perception, representation and legal protection.

1. *Il cavallo di Dauferio*

L'anonimo redattore del *Chronicon Salernitanum*, opera della fine del X secolo, nel rievocare la figura del principe di Benevento Grimoaldo qualificato come *storesayz* (in carica dall'806 all'817) e da lui bollato quale pessimo governante, narra una vicenda occorsa al nobile Dauferio, al quale era accaduto un singolare e sfortunato avvenimento. Un suo servo, infatti, aveva un giorno gettato dalla finestra dell'acqua sporca, appena usata da Dauferio per lavarsi la faccia, bagnando con essa accidentalmente le terga dei cavalli montati da alcuni parenti del principe, che stavano proprio in quel momento transitando per la strada sottostante. Questi, ritenendo il gesto oltraggioso¹, una volta giunti a palazzo lo avevano riferito a Grimoaldo, che subito li aveva incitati a

¹ Si noti che il titolo 15 delle leggi del re Astolfo, dell'anno 755, sanzionava una condotta che il legislatore dichiarava essersi a quel tempo assai diffusa, per cui i cortei nuziali venivano spesso bersagliati, da parte di «perversi homines», con lanci di acqua lurida ed escrementi («aqua sordita et stercora»); si fissava pertanto un'elevatissima composizione a carico dei rei (ben 900 solidi), al fine di evitare le risse e le vendette che simili azioni suscitavano. Il lancio di acqua sporca, accidentale a quanto pare nel caso dei servi di Dauferio, sembra essere stato dunque una pratica non rara e volontaria per oltraggiare altri individui (nel caso del corteo nuziale, forse anche con l'intento di negare simbolicamente o magicamente la purezza e la capacità di generare della

vendicarsi. Perciò, costoro avevano preso il cavallo bianco di Dauferio, il quale nel frattempo era giunto a palazzo per sbrigare dei suoi affari, e lo avevano sfregiato tagliandogli la coda alla radice. I figli di Dauferio, Potelfredo e Roffredo, ne vennero presto informati e cercarono di tenere la cosa celata al padre nascondendo il destriero deturpato e rimpiazzandolo con uno integro. Al padre, ignaro di quanto davvero successo e sorpreso della sostituzione, dissero che il primo cavallo era fuggito dalla stalla e, correndo qua e là, si era tutto imbrattato di fango, rendendo impossibile il suo impiego in un tale stato di sporcizia e trascuratezza.

Solo in un secondo tempo Potelfredo e Roffredo si erano risolti a raccontare la verità, pieni di vergogna per l'offesa all'onore della famiglia prodotta dalla mutilazione del loro animale. Dauferio, sdegnato, aveva allora intimato loro di lavare l'onta: i due fratelli avevano perciò assoldato un certo Agelmondo e dichiarato in pubblico di volersi vendicare di Grimoaldo, ritenuto il vero colpevole dell'affronto; infine, lo avevano aggredito e Agelmondo lo aveva trafitto più volte con la spada, uccidendolo².

In questo testo salernitano, lo sfregio arrecato deliberatamente a un cavallo altrui attraverso la recisione della coda che non uccide l'animale ma lo rende ridicolo a vedersi si configura, dunque, come un'offesa grave commessa contro l'onore del suo proprietario (oltre a costituire un danneggiamento della sua proprietà), al punto da suscitare quale ritorsione l'omicidio del colpevole, che nella fattispecie è addirittura il principe, per mano dei parenti stretti dell'offeso, secondo l'ancestrale istituto della faida, cioè della vendetta privata, di sangue, che la vittima di un'offesa e i suoi parenti potevano legittimamente esercitare sul colpevole o sulla sua famiglia per lavare l'onta subita. Tale pratica suscitava una situazione di violenza generalizzata e protratta capace di determinare uno stato di endemica instabilità sociale e per questa ragione la faida era stata gradualmente sostituita (non senza resistenze) dal meccanismo incruento della composizione, vale a dire dal versamento di una somma d'indennizzo che il reo doveva versare alla vittima,

sposa), e così devono aver interpretato il gesto i parenti di Grimoaldo. Nel presente contributo i titoli delle leggi dei longobardi verranno citati, secondo l'uso corrente di indicare il nome del re sotto il quale ciascun titolo è rubricato e la numerazione progressiva di quest'ultimo, da *Le leggi dei Longobardi*.

² *Chronicon Salernitanum*, 48. Su questa fonte si vedano almeno Oldoni, *Anonimo Salernitano*; Pohl, *Werkstätte der Erinnerung*, pp. 55-76; e, da ultimissimo, Tagliente, *Anonimo Salernitano*.

in base al principio che ogni individuo aveva una propria valutazione economica, il cosiddetto guidrigildo (*wergild*). Questo era calcolato in ragione del livello sociale del soggetto, un concetto espresso con il vocabolo longobardo *angargathungi* (tradotto in latino *generositas, nobilitas, qualitas, natio*). Nel caso di individui non liberi, *servi* o *aldi* (cioè semiliberi), il computo del guidrigildo a parità di *status* veniva svolto tenendo conto del genere di lavoro svolto dall'interessato, della sua abilità professionale ed esperienza, della sua età e di altre eventuali caratteristiche specifiche³.

Lo sforzo esercitato dal potere regio per rimuovere l'uso della faida appare palese in norme come il titolo 74 della legislazione di Rotari (codificata nel 643), nel quale il monarca dichiarava di aver aumentato l'entità delle composizioni previste per una vasta serie di lesioni inflitte a uomini liberi («maiolem compositionem posuimus, quam antiqui nostri»), proprio perché «faida, quod est inimicitia, post accepta superscripta compositione postponatur et amplius non requiratur, nec dolus teneatur, sed sit sibi causa finita amicitia manentem». Analoga preoccupazione trapela pure da Rotari 45, dove, alla conclusione di una lunga lista di titoli dedicati ai reati di lesioni contro soggetti di condizione libera il legislatore ribadiva la necessità di versare le prescritte composizioni a titolo di risarcimento «cessante faida, hoc est inimicitia». Tuttavia, gli sforzi di innovazione confliggevano con la capacità di resistenza delle *cawarfidae*, gli usi consuetudinari radicati nella tradizione della stirpe, senza riuscire a scardinarle del tutto. Il re Liutprando nel titolo 118 della sua legislazione, aggiunta alle anteriori norme di Rotari, dichiarava la propria sfiducia nella capacità probatoria del duello giudiziale (su cui già aveva sollevato dubbi Rotari, titoli 164-166), ma doveva ammettere di non poterlo vietare perché antico uso della stirpe («propter consuetudinem gentis nostrae langobardorum»)⁴.

³ Sul diritto penale dei longobardi si rinvia soprattutto a Salvioli, *Storia della procedura*. Di recente si veda anche Azzara, *I mezzi di prova*.

⁴ Il duello giudiziale era mirato ad assegnare la vittoria nel processo a una delle due parti in causa tramite uno scontro armato fra le stesse o tra campioni da loro designati. Tale procedura si prestava a frequenti abusi e si tentò perciò di sostituirla con la pratica incruenta del giuramento solenne, prestato dalle parti in causa con l'aiuto di *sacramentales* o *coniuratores*, appositamente condotti in numero prefissato, a garanzia della propria buona fede. Per altri casi di ricorso al duello giudiziale si veda anche più avanti nel testo.

Ritornando a Dauferio, le autentiche ragioni che condussero all'assassinio di Grimoaldo vanno in realtà ricercate in motivazioni di natura politica, nel quadro di una lotta al vertice del principato che si era già espressa negli anni precedenti. Un'altra fonte che ricostruisce la vicenda, Erchemperto, indica quali promotori della congiura decisiva contro il principe non Dauferio, menzionato solo come protagonista di un precedente fallito attentato, ma il conte di Conza Radelchi e il gastaldo di Acerenza Sicone, destinato infine a conquistare il potere⁵. Per quanto a noi qui interessa, si deve però notare che il resoconto offerto dall'Anonimo Salernitano, sebbene assai poco preciso o addirittura fantasioso, doveva risultare verosimile per i lettori del *Chronicon* nell'addurre quale motivo dell'omicidio la volontà di vendicare l'onore personale e familiare offeso da un gesto, la mutilazione volontaria della coda del cavallo di Dauferio, percepito come un grave atto infamante.

Il titolo 338 dell'*Editto* di Rotari, ancora vigente a Salerno al tempo del fatto citato, contemplava in modo esplicito proprio il caso del taglio del crine della coda di un cavallo allo scopo di rendere ridicolo l'animale e quindi schernire il suo proprietario. Una simile azione, che non doveva essere infrequente se si sentiva il bisogno di stabilire al riguardo un'apposita norma, era sanzionata con una composizione di sei solidi, la stessa prevista per varie tipologie di altri reati⁶. Nel caso salernitano, l'insulto, giunto al culmine di un protratto conflitto tra Grimoaldo e Dauferio, venne però vendicato, almeno in base al resoconto dell'Anonimo, che pure, come detto, mistifica le autentiche ragioni politiche della congiura, secondo il principio consuetudinario della faida, e non risolto applicando la norma editale.

⁵ Erchemperti *Historia Langobardorum Beneventanorum*, pp. 234-264, 8. Erchemperto attribuisce a Dauferio un attentato fallito contro Grimoaldo presso il ponte di Vietri e poi un sodalizio ostile al principe con i napoletani, ma non lo cita in relazione alla sua morte, che imputa ai soli Radelchi e Sicone, sostenendo, al contrario, che Grimoaldo aveva infine perdonato Dauferio, reintegrandolo nelle sue proprietà. Per un rapido profilo di Grimoaldo e Dauferio si rinvia in sintesi a Bedina, *Grimoaldo* e Bertolini, *Dauferio*.

⁶ Per esempio, limitandosi alla sola codificazione di Rotari (senza considerare cioè le posteriori aggiunte dei suoi successori), per diversi tipi di ferite inflitte a soggetti liberi (titoli 43, 46, 70) o non liberi (84, 87, 90, 101); per casi di violazione di proprietà altrui (285, 355); per tumulti (38, 39); per furto (281, 282, 283, 284, 287, 289, 313, 316). Si noti che il titolo 289 sanzionava il furto del sonaglio di un cavallo o di un bovino.

2. La tutela dell'onore nella società longobarda

Il peso attribuito da Dauferio e dai suoi a un gesto interpretato quale lesione del loro prestigio personale e familiare mostra in quale considerazione fosse tenuta presso i longobardi la sfera dell'onore del singolo individuo e dell'intero gruppo parentale e non sorprende perciò come la legge, codificata e consuetudinaria, si preoccupasse di tutelarla con scrupolo. Si offrono diverse circostanze, infatti, in cui venivano sanzionate condotte tese non tanto a procurare alla vittima danni materiali quanto a colpire la sua dignità. Ciò accadeva, per esempio, in ambito sessuale, con diverse azioni contro le donne (ratto, stupro, molestie, oltraggi di varia natura, come il lasciare una donna nuda per la strada rubandole i vestiti mentre si lavava o scrutarla mentre faceva i suoi bisogni), tutte capaci di menomarne il decoro e conseguentemente di arrecare disonore alle loro famiglie e al loro mundoaldo⁷; ma anche per tutta un'altra serie di atti, commessi pure contro gli uomini, suscettibili di gettare scherno sul danneggiato. In una tale prospettiva, sembra notevole soprattutto costatare che lo schiaffo («alapas») dato a un uomo libero era punito (Rotari 44) con una composizione ben maggiore di quella prevista per un pugno (6 solidi contro 3), perché lo schiaffo era percepito come un'offesa particolarmente oltraggiosa per un maschio adulto, in quanto questo genere di percossa è riservato, piuttosto, a soggetti deboli come le donne e i bambini. Due altri titoli di Rotari, il 382 e il 383, sanzionavano rispettivamente, sempre con una composizione di sei solidi, il fatto di colpire un uomo libero tanto da farlo cadere (senza però procurargli ferite), mentre se lo si colpiva ma quello restava in piedi la composizione si riduceva a tre solidi; e il tirare per la barba o per i capelli un individuo libero durante una rissa (nel caso fosse un non libero, la composizione doveva equivalere a quella prevista per una lesione). Anche in questi due casi l'ammontare della composizione risultava più elevato per la natura oltraggiosa del gesto, pur in assenza di un reale danno fisico: cadere a terra per un colpo o venir afferrato per la capigliatura o la barba in occasione di una zuffa dovevano figurare come azioni capaci di rendere ridicolo chi ne restava vittima, creando-

⁷ In merito si rinvia a Bonnini, *Le donne violate*. Qualora a commettere simili crimini fossero lo stesso marito o il mundoaldo della donna, costoro perdevano immediatamente il mundio su di lei: si vedano in particolare Rotari 195 e Liutprando 120.

gli imbarazzo e facendolo sentire peggio che se fosse rimasto ferito.

In questa stessa logica, non sembra sproporzionato nemmeno il computo di una composizione pari a ben due terzi dell'*angargathungi*, cioè a due terzi del valore complessivo di un individuo da versare ai suoi parenti se lo si fosse ucciso, prevista qualora si fosse soltanto legato un uomo, maltrattandolo e picchiandolo, perché così facendo il colpevole «in turpe et in derisiculum eum male tractavit»⁸. Naturalmente tal genere di offese contro il decoro personale e l'onore guerriero del singolo, aggredito in modo sleale e messo nella condizione di non potersi battere in maniera regolare, era perseguito in via esclusiva quando si colpivano soggetti di condizione libera, gli unici a essere ritenuti depositari di valori etici e di dignità, e non i servi, i reati contro i quali erano semmai sanzionati perché arrecavano oltraggio e danno materiale al loro padrone.

Lo scrupolo per la tutela dell'onore personale si ricava nella legislazione longobarda pure dalla straordinaria gravità attribuita, tra tutte le ingiurie che si potevano indirizzare contro un uomo, a quella di *arga*, termine traducibile con «inetto» o «vigliacco». Chi pronunciava una simile offesa, anche se si fosse poi scusato riconoscendo di aver parlato a sproposito in preda all'ira, avrebbe dovuto versare comunque all'ingiuriato una composizione di ben 12 solidi, il doppio di quella che avrebbe dovuto sborsare, per esempio, se gli avesse procurato una ferita lacero-contusa alla testa e la stessa somma cui sarebbe stato costretto se gli avesse fracassato le ossa del volto⁹. Non sorprende che in una cultura a fondamentale connotazione militare quale quella longobarda l'accusa di essere un vigliacco venisse percepita come la più infamante che si potesse rivolgere a un uomo libero. Il termine *arga* appare diffuso anche in altri contesti culturali di lingua germanica antica e assume talora pure la valenza di «effeminato», se non di «omosessuale»; tra le diverse accezioni di codardia e di effeminatezza pare esserci stato dunque un nesso, quello costituito dal disprezzare un individuo secondo moduli tipici di culture e lessici propri di ambienti militari e maschili, sostenen-

⁸ Rotari 41, e vedi anche 42.

⁹ Rispettivamente, Rotari 381 (accusa di essere *arga*); 46 (ferita lacero-contusa alla testa); 47 (ferita alla testa con frattura ossea). Rotari 381 precisa che se chi aveva rivolto l'insulto in un impeto d'ira anziché scusarsi avesse insistito nel qualificare come *arga* il suo interlocutore avrebbe allora dovuto dimostrare la fondatezza della propria accusa tramite un duello.

do che costui non era capace di battersi da uomo e che si comportava piuttosto da “femminuccia”, mettendone quindi in dubbio al contempo il coraggio e la virilità¹⁰. Il termine compare anche nella narrazione di Paolo Diacono, in un episodio in cui il duca del Friuli Ferdulfo, per schernire lo sculdascio Argait, con un gioco di parole gli domandava provocatoriamente come avrebbe mai potuto comportarsi da valoroso in battaglia uno il cui nome conteneva il vocabolo *arga*¹¹.

L'equivalente di *arga* per una donna era l'ingiuria di essere una «fornecaria aut histriga» (cioè «prostituta o strega»), che meritava una composizione di 20 solidi se in seguito si giurava di averla pronunciata solo per rabbia ma senza crederlo veramente, oppure, in assenza di ritrattazione, obbligava al duello giudiziale per provare il fondamento della gravissima accusa¹².

3. Punizioni e infamia

Se dunque la legge longobarda provvedeva a tutelare l'onore personale e familiare punendo ogni condotta ritenuta capace di lederlo, vi erano pure, al contrario, alcune norme a carico del colpevole di un reato in cui il dispositivo rafforzava la sanzione con specifiche misure tese a gettare una qualche connotazione d'infamia sul reo, anche di natura permanente, infangandone il nome. Si tratta di poche fattispecie, connesse a situazioni particolari, che presso i longobardi non costituivano certo la regola, ma che rientravano nella medesima sfera di valori culturali e di attitudini mentali legate alla percezione e alla rappresentazione pubblica dell'onore.

Le punizioni che comportavano l'imposizione al reo anche di un segno d'infamia oltre alla pena affittiva (di regola commutata in una

¹⁰ Sui significati di “arga” si veda Santoro, *Germ. Arga*.

¹¹ Paolo Diacono, *Storia dei Longobardi*, VI, 24, p. 326.

¹² Rotari 198. Se a lanciare l'accusa fosse stato il mundoaldo della donna, qualora non avesse saputo discolarsi, avrebbe perso il mundio su costei (Rotari 197). Si noti che l'equipollenza fra «prostituta» e «strega» espressa dal titolo 198 rimanda forse a un'arcaica rappresentazione della strega come fascinatrice sessuale. In un altro titolo, il 376, dedicato al caso dell'omicidio di una non libera perché ritenuta *masca* (cioè strega), Rotari dichiarava l'impossibilità per un cristiano di credere ai fenomeni di stregoneria, ma la presenza stessa di queste norme nell'*Editto* lascia intendere che simili superstizioni dovevano essere ancora diffuse nella società longobarda del VII secolo (e probabilmente anche oltre). In merito si veda Gasparri, *La cultura tradizionale*, pp. 95-99.

composizione pecuniaria) erano sostanzialmente di due generi: la *decalvatio* e la marchiatura sulla fronte, o comunque sul viso. Questa seconda è citata una sola volta ed è associata alla prima per una determinata tipologia di reato. La *decalvatio* viene prevista da due differenti titoli di Liutprando, l'80 e il 141, codificati rispettivamente nell'anno 726 e nell'anno 734, e da uno di Astolfo, il 4, del 750. Solo nel primo caso essa si applicava a un reato che non doveva essere infrequente, cioè la recidiva di un ladro già condannato in precedenza per furto; nelle altre due circostanze essa sembra riferirsi invece a situazioni meno abituali. Il ladro colto a rubare per la prima volta, secondo Liutprando 80, aveva l'obbligo di versare la composizione per il reato commesso e veniva gettato per due o tre anni in una cella che lo *iudex* locale doveva provvedere a far scavare sottoterra nella propria città («in civitatem suam faciat carcerem sub terra»)¹³. Se il soggetto non fosse stato in grado di pagare la composizione, avrebbe dovuto essere consegnato a colui che aveva danneggiato, affinché quest'ultimo facesse di lui ciò che voleva: il che significava, sostanzialmente, la riduzione in schiavitù del criminale, o perfino la sua possibile uccisione per mano della parte lesa. Qualora il ladro fosse recidivo, allora si stabiliva che venisse decalvato, quindi percosso e, infine, che fosse marchiato sulla fronte o comunque in faccia. In caso di un terzo furto, egli doveva essere ridotto in schiavitù e venduto a cura dello *iudex*, che poteva tenere per sé la somma ricavata.

Circa la reale natura della *decalvatio*, la larga maggioranza degli studiosi ritiene che si trattasse non di una semplice rapatura del condannato, ma piuttosto di un vero e proprio “scalpo”, cioè dello strappo violento dei capelli che comportava l'asportazione della pelle del cranio¹⁴. Del resto, anche una semplice rasatura compiuta in un contesto pubblico può avere un evidente aspetto d'infamia per chi la subisce, basti pensare, a titolo d'esempio, alle punizioni inflitte alle donne accusate di collaborazionismo con i nazifascisti in occasione dell'ultimo conflitto mondiale. Inoltre, com'è stato notato, presso i longobardi, così

¹³ Tale riferimento al carcere (unico nelle leggi longobarde) come mezzo di espiazione della condanna appare in contrasto con la tradizione romana del carcere come mero luogo di custodia, cioè di detenzione in attesa della fine del processo e dell'irrogazione della pena, che non prevedeva mai la reclusione. Si vedano al riguardo almeno i saggi raccolti in Sarti, *Tre itinerari*, Torino 2007.

¹⁴ Gasparri, *La cultura tradizionale*, pp. 140-151.

come in altre culture tribali analoghe, tradizionalmente si riteneva che nella capigliatura risiedessero specifiche forze di tipo magico-sacrale: nella saga delle origini l'uso adottato dagli uomini della *gens* di portare i capelli lunghi sui lati della testa fino a fondersi con la barba era non solo un tratto distintivo dell'etnia, ma una vera acconciatura rituale collegata al culto del dio Wotan¹⁵. Sulla scorta di simili retaggi culturali, si potrebbe anche presumere che pure il solo taglio a zero dei capelli in pubblico potesse costituire di per sé un elemento di disonore per il reo, sebbene al tempo di Liutprando i longobardi, ormai cristianizzati e romanizzati, non portassero più le chiome folte descritte nella saga¹⁶. Tuttavia, la stretta associazione per il ladro recidivo della *decalvatio* con la marchiatura in faccia, in aggiunta alla bastonatura, lascia pensare preferibilmente a un'azione più radicale quale lo "scalpo", che oltre a essere ben più doloroso, incrementando quindi il valore affittivo della pena, lasciava una cicatrice permanente la quale, come il marchio, rendeva riconoscibile in perpetuo il soggetto come un criminale da cui doversi guardare.

Le altre due circostanze in cui era prevista la *decalvatio* si riferivano invece, come detto, a fattispecie che appaiono meno consuete. È il caso, innanzitutto, del titolo 4 di Astolfo, che minacciava tale pena, in aggiunta alla confisca integrale dei beni, per quanti avessero commerciato senza l'autorizzazione regia con i «romani», vale a dire con gli abitanti delle regioni bizantine d'Italia, mentre era in corso la guerra fra il regno longobardo e l'impero in seguito all'offensiva longobarda su Ravenna. Si trattava, dunque, di una situazione contingente, in cui una pena particolarmente severa, e capace di lasciare uno sfregio permanente con

¹⁵ *Origo gentis Langobardorum*. Sull'adozione del culto di Wotan da parte dei longobardi e sul valore rituale della loro acconciatura si veda Gasparri, *La cultura tradizionale*, pp. 12-27 e 57-61.

¹⁶ Paolo Diacono, nel riferire dei dipinti commissionati dalla regina Teodolinda per il suo palazzo di Monza, in parte ispirati alle vicende mitiche della saga delle origini, rammentava come in essi i longobardi si mostrassero con gli abiti e il taglio di capelli che si usavano in passato e che rappresentavano con ogni evidenza un puro arcaismo agli occhi di un longobardo dell'VIII secolo («in qua pictura manifeste ostenditur, quomodo Langobardi eo tempore comam capitis tondebat vel qualis illis vestitus qualisve habitus erat»). E l'acconciatura descritta dal Diacono si accorda alla perfezione con quella evocata dall'antico testo dell'*Origo gentis Langobardorum*: nuca rasata e capelli con scriminatura al centro, lasciati lunghi sulle guance fino a fondersi con la barba: Paolo Diacono, *Storia dei Longobardi*, IV, 22, p. 200.

connotati d'infamia, era riservata a quanti coltivavano rapporti con il nemico traendone vantaggio. Da notare che, se a compiere tale reato fosse stato non un semplice arimanno ma uno *iudex*, la punizione per lui non avrebbe comportato la *decalvatio* ma il pagamento del guidrigildo e la perdita immediata della carica. Il titolo in oggetto offre un'ulteriore precisazione a proposito del modo in cui la pena doveva essere inflitta al reo, che ne lascia ancor meglio intuire il carattere infamante: il colpevole, dopo aver patito la confisca dei beni e la *decalvatio*, doveva andar proclamando in pubblico che «questo subisce chi commercia con un romano contro la volontà del re, mentre abbiamo contrasti con loro»¹⁷. Insomma, sembra di capire dal pur laconico enunciato della norma che il reo, dopo la mutilazione, dovesse in qualche modo sottoporsi a una sorta di gogna pubblica, esibendo la propria colpa e lo sfregio fisico della punizione a proprio disonore e come ammonimento per gli altri.

La medesima logica pare sottesa a quanto disposto da Liutprando 141, che regolava un caso appena verificatosi in concreto e senza precedenti, tanto da rendere necessario un inedito intervento normativo. Com'era stato riferito al re («*relatum est nobis...*»), alcuni uomini intenzionati ad assaltare un villaggio, per sfuggire all'elevatissima composizione prevista in merito da Rotari 19 (ben 900 solidi o la morte per il capobanda, 80 solidi per gli altri), avevano mandato al loro posto le proprie donne, incluse le serve, le quali avevano portato a compimento la spedizione armata infierendo sugli aggrediti «con maggior crudeltà di quanto facciano gli uomini». Le vittime, in assenza di una legge che contemplasse quanto era accaduto, si erano appellate al monarca, il quale provvide subito a colmare la lacuna legislativa garantendo loro giustizia: qualora un fatto del genere si fosse ripetuto, in primo luogo tali donne, se ferite o uccise nel corso dell'attacco, non avrebbero avuto diritto ad alcuna delle composizioni ordinariamente previste per le lesioni inflitte a soggetti di sesso femminile, mentre i loro mundoaldi sarebbero stati tenuti a risarcire ogni danno provocato dalle assaltrici. Ma, soprattutto, l'autorità pubblica locale avrebbe dovuto farle decalvare e frustare «per i villaggi vicini a quel luogo», «in modo che in futuro le donne non osino commettere una simile malvagità».

¹⁷ «*si fuerit arimannus homo, amittat res sua et vadat decalvatus clamandum: "sic patiat, qui contra voluntatem regis cum romano homine negotium fecerit, quando lites habemus"*».

Non sfugge come anche in questo caso all'evidente valenza afflittiva della pena se ne accompagnasse un'ulteriore, consistente nello svergognare in pubblico le colpevoli portandole in giro per tutto il territorio circostante e castigandole in maniera esemplare e infamante, allo scopo di ammonire quante potessero mai pensare di emularle. In una simile vicenda il disonore per le colpevoli, che la pena amplificava e rendeva perpetuo tramite le cicatrici della *decalvatio* e delle frustate, era generato in primo luogo dalla loro stessa condotta, perché costoro nell'eseguire un assalto armato si erano comportate da uomini, venendo meno al decoro del proprio sesso e fuoriuscendo dai limiti imposti al genere femminile. Il legislatore confessava, infatti, di aver dovuto produrre la nuova legge in quanto il reato che era stato sottoposto al suo giudizio non poteva essere assimilato alla rivolta di contadini o all'*harschild*, cioè alla razzia di un villaggio in banda armata, già regolati da Rotari¹⁸, «dal momento che queste cose le fanno gli uomini, non le donne»; mentre ora si trattava per l'appunto di un «raduno di donne» inammissibile e senza precedenti. Nei casi di *harschild* o di riunione di contadini in bande la punizione inflitta ai rei era la morte (riscattabile) per il capo e il pagamento delle composizioni per tutti i danni arrecati a uomini e cose; qui l'introduzione dell'ulteriore connotazione infamante oltre che afflittiva della *decalvatio* e delle frustate in pubblico pare rispondere alla volontà di rimarcare la specifica vergogna di donne che avevano osato agire da uomini¹⁹. Del resto, questa medesima logica si trovava già espressa in qualche modo in Rotari 378, il quale, considerando le possibili ferite riportate da una donna che si fosse volontariamente immischiata in una zuffa tra uomini, sanciva che il calcolo della composizione per tali lesioni si dovesse formulare come se a rimaner colpito fosse stato il fratello di lei, perché risultava inconcepibile la partecipazione di un soggetto di sesso femminile a un tumulto, «quod inhonestum est mulieribus facere».

Agli esempi sopra ricordati se ne può accostare, almeno in parte, un ultimo, nel quale il sicuro valore afflittivo della punizione è accompagnato da un pregnante significato simbolico, se non anche in qualche

¹⁸ Si vedano Rotari 19 (attacco a un villaggio in banda organizzata); 279 (razzia di una banda di contadini); 280 (rivolta di contadini).

¹⁹ Sulla sanzione, morale e sociale prima ancora che giuridica, contro la donna longobarda che adottasse comportamenti reputati esclusivi degli uomini, quali l'uso delle armi, si vedano le annotazioni in Bonnini, *Le donne violate*.

modo infamante per il reo: si tratta del castigo, prescritto da Rotari 243, inflitto agli estensori di documenti falsi e consistente nel taglio della mano, nel quale la gravissima mutilazione, se permaneva la memoria della sua origine, doveva restare quale marchio perenne della colpa commessa. Tale drastica misura risultava forse tanto più necessaria nel momento in cui nella società longobarda si andava affermando, secondo l'esempio romano, l'uso di redigere atti scritti, il cui riconosciuto valore probatorio era compromesso dalla produzione di false scritture.

I casi di pene aventi anche una valenza infamante rimangono, come detto, rari nel complesso del *corpus* delle leggi codificate dei longobardi, ma appaiono nondimeno significativi non solo della loro concezione dell'onore personale, ma anche di talune innovazioni giuridiche connesse al più generale processo di acculturazione vissuto dalla *gens Langobardorum* in Italia. Punizioni come la *decalvatio* e il marchio in faccia sembrano rispondere a precisi usi di tradizione romana, nella quale erano ben presenti le torture e le mutilazioni fisiche²⁰ (pressoché assenti nel costume longobardo tradizionale), e, oltretutto, anticipano per alcuni aspetti le logiche delle pene infamanti diffuse nel pieno e tardo medioevo. Come faranno in seguito quelle, esse si dimostravano infatti capaci di «colpire l'individuo nella dignità e nell'onore, esporlo per tempi più o meno lunghi alla derisione e al disprezzo della comunità, privarlo dei requisiti specifici del suo stato sociale se non, addirittura, di quelli più elementari, propri di ogni essere umano»; affiancavano alla «grave componente afflittiva» una specifica «offesa morale»; e coinvolgevano «l'intera comunità, attraverso il pubblico che assiste all'esecuzione della sentenza e ne coglie le conseguenze permanenti»²¹.

Nel sistema penale longobardo il coinvolgimento della comunità in atti giuridicamente rilevanti non era infrequente e conferiva talora la necessaria sostanza ed efficacia all'atto stesso. L'esempio più esplicito in tal senso è l'istituto del giuramento con il ricorso a *sacramentales*, vale a dire individui scelti in numero fisso (in genere tre, sei o dodici)²²

²⁰ In merito si rinvia almeno a: Giuffrè, *La repressione criminale*; Santalucia, *Diritto e processo penale*; Id., *La giustizia penale*.

²¹ Ortalli, *La pittura infamante*, pp. 13-14.

²² Per il computo del numero dei *sacramentales* da addurre in rapporto all'entità materiale della causa trattata si veda Rotari 359, che ne prescrive dodici se la causa supera i 20 solidi di composizione, sei se compresa fra i 12 e i 20, tre soli se inferiore ai 12.

da ciascuna delle due parti in causa e chiamati a giurare solennemente con loro, su armi consacrate o sui vangeli, davanti al giudice, non tanto per acclarare la verità del fatto in veste di testimoni informati quanto per garantire il prestigio, l'onorabilità e quindi la credibilità del soggetto a favore del quale intervenivano; il che significa, in altri termini, che in un processo la parte che fosse stata in grado di condurre con sé i *sacramentales* socialmente più rispettati e autorevoli, pronti a impegnarsi in pubblico a suo vantaggio mettendo in gioco la propria parola, avrebbe avuto la maggior probabilità di essere creduta e quindi di vincere. In un simile meccanismo il ruolo della valutazione esercitata dall'intero gruppo sociale e il peso dell'onore personale quale elemento decisivo nel concorrere a formare il giudizio risultavano quindi aspetti tutt'altro che secondari.

4. *Conclusioni*

Il diritto longobardo, rispondendo alla cultura della società di cui era espressione, si preoccupava insomma di tutelare con scrupolo l'onore personale del singolo individuo e del gruppo parentale cui egli apparteneva, riconoscendone appieno l'importanza; e in taluni casi, muovendo da analoghi principi, scelse anche di colpire la dignità di un soggetto colpevole di specifici reati con pene dal carattere infamante e capaci di determinarne l'emarginazione sociale, introdotte soprattutto con le aggiunte dell'VIII secolo al primitivo *Editto* di Rotari. È verosimile che si trattasse di innovazioni dovute all'influenza dagli usi romani (che risulta più ampia ed esplicita soprattutto dalla normativa di Liutprando), e che vennero applicate, non a caso, a fattispecie in qualche misura inedite. Ma anche simili novità rientrano in un sistema tradizionale e assai risalente di valori, concetti, percezioni e rappresentazioni dell'onore e dell'onorabilità per cui il taglio della coda di un cavallo, già sanzionato all'epoca della codificazione di Rotari quale atto infamante, oltre un secolo e mezzo dopo, al tempo di Dauferio, continuava a essere colto come tale e ritenuto tanto grave da richiedere che l'onta subita fosse lavata con il sangue.

Bibliografia

Fonti

Chronicon Salernitanum = Chronicon Salernitanum. *A critical edition with studies on literary and historical sources and on language*, ed. U. Westerbergh, Stockholm/Lund 1956 (Studia latina Stockholmiensia, 3).

Erchemperti *Historia Langobardorum Beneventanorum* = Erchemperti *Historia Langobardorum Beneventanorum*, ed. G. Waitz, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum*, Hannoverae 1878.

Le leggi dei Longobardi = *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, a cura di C. Azzara – S. Gasparri, Roma 2005 (Altomedioevo, 4).

Origo gentis Langobardorum = Origo gentis Langobardorum. *Introduzione, testo critico, commento*, a cura di A. Bracciotti, Roma 1998.

Paolo Diacono, *Storia dei Longobardi* = Paolo Diacono, *Storia dei Longobardi*, a cura di L. Capo, Milano 1992.

Studi

Azzara, *I mezzi di prova* = C. Azzara, *I mezzi di prova nel diritto dei Longobardi*, in *Medioevo e Mediterraneo; incontri, scambi e confronti. Studi per Salvatore Fodale*, a cura di P. Sardina – D. Santoro – M.A. Russo – M. Pacifico, Palermo 2020, pp. 57-67.

Bedina, *Grimoaldo* = A. Bedina, *Grimoaldo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 59 (2002), pp. 676-678.

Bertolini, *Dauferio* = P. Bertolini, *Dauferio, detto il Profeta*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 33 (1987), pp. 70-73.

Bonnini, *Le donne violate* = A. Bonnini, *Le donne violate. Lo stupro nell'Italia longobarda*, in «Nuova Rivista Storica», XCV/1 (2011), pp. 207-248.

Gasparri, *La cultura tradizionale* = S. Gasparri, *La cultura tradizionale dei longobardi. Struttura tribale e resistenze pagane*, Spoleto 1983 (Studi, 6).

Giuffrè, *La repressione criminale* = V. Giuffrè, *La repressione criminale nell'esperienza romana. Profili*, Napoli 1993³.

Oldoni, *Anonimo Salernitano* = M. Oldoni, *Anonimo Salernitano del X secolo*, Napoli 1972 (Esperienze, 14).

Ortalli, *La pittura infamante* = G. Ortalli, «...pingatur in Palatio...». *La pittura infamante nei secoli XIII-XVI*, Roma 1979.

Pohl, *Werkstätte der Erinnerung* = W. Pohl, *Werkstätte der Erinnerung. Montecassino und die langobardische Vergangenheit*, Wien 2001 (MIÖG, 39).

Salvioli, *Storia della procedura* = G. Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, a cura di P. Del Giudice, III, parte I, Milano 1925.

Santalucia, *Diritto e processo penale* = B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998.

Santalucia, *La giustizia penale* = B. Santalucia, *La giustizia penale in Roma antica*, Bologna 2013.

Santoro, *Germ. Arga-* = V. Santoro, *Germ. Arga-*, iniuriosum verbum. *Aspetti etimologici e semantici*, Roma 2002.

Sarti, *Tre itinerari* = N. Sarti, *Tre itinerari di storia giuridica: i manoscritti, i giuristi, gli istituti*, Torino 2007.

Tagliente, *Anonimo Salernitano* = A. Tagliente, *Anonimo Salernitano. Indagini su un cronista longobardo del X secolo*, Brescia-Spoleto 2024 (Centro studi longobardi. Ricerche, 10).